

OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA BOSACHIVA: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, TRAMITE BUONI CARBURANTE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER I CUSTODI FORESTALI. CIG. Z552196CB7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ricordato che dal 01.01.2016 è stato sciolto il Consorzio di Vigilanza Boschiva di Daone e che in data 31.12.2015 rep. atti privati n. 42/2015 è stata stipulata la "convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di vigilanza boschiva fra i comuni di valdaone, pieve di bono-prezzo e le amministrazioni separate usi civici di agrone, cologna, por e strada" in base alla quale il Comune di Valdaone è capoconvenzione.

Richiamato l'art. 7 della convenzione sopraccitata il quale tra le altre cose stabilisce che "La gestione dei beni mobili a disposizione del servizio convenzionato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri".

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di carburante (benzina) per gli automezzi in dotazione dei custodi forestali.

Vista sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it> la convenzione stipulata dalla Consip Spa per la fornitura di gasolio fornitura di carburante per autotrazione Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 - (Lotto 1) CIG: 7044019C5B, tramite buoni acquisto, ai sensi dell'art. 26 della Legge Finanziaria 2000 (Legge 488/99);

Visto e considerato che i prezzi applicati sono convenienti;

Preso atto che in base alla legge la convenzione stipulata con la Consip Spa può essere valida per le pubbliche amministrazioni che vi aderiscono attraverso il modulo di ordinativo di fornitura, allegato in convenzione e disponibile sul sito internet;

Rilevato che dai consumi effettuati negli anni precedenti il quantitativo di buoni che viene acquistato è pari a n. 70 schede del valore nominale di €50,00.= e quindi per complessivi €3.500,00.= (70 x 50);

Visto quanto citato dall'art. 7 comma 3 della L.P. 9 marzo 2016 n.2, non si procede alla suddivisione della fornitura in lotti in quanto il frazionamento, porterebbe ad un risultato antieconomico per l'amministrazione, essendo la spesa derivante dalla fornitura di moderato importo e quindi una suddivisione duplicherebbe le spese di spedizione relative.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai Responsabili di Servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa, la quale al punto 11 ha specificato il presente PEG ha valore fino all'adozione del nuovo, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e, nel periodo tra l'approvazione del bilancio e l'adozione del nuovo PEG, limitatamente alle previsioni dell'esercizio 2018;

Richiamato il punto 8 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018 prevede l'opportunità di prorogare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 e

dei documenti allegati fissandolo in conformità all'eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale, e comunque non oltre il 31 marzo 2018.

Richiamato il decreto ministeriale 29 novembre 2017 con il quale viene prorogato formalmente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 - 2020 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2018 ed è quindi autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data.

Richiamato l'art. 163 del TUEL approvato con Dlgs. n. 267/2000, il quale disciplina l'esercizio provvisorio.

DETERMINA

1. **di acquistare** in adesione alla convenzione stipulata dalla CONSIP Spa per la fornitura di gasolio da di carburante per autotrazione Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 - (Lotto 1) CIG: 7044019C5B, ex art. 26 Legge 23/12/1999, n. 488 n. 70 schede del valore nominale di €50,00.= e quindi per complessivi €3.500,00 (70 x 50);
2. **di autorizzare** il funzionario responsabile a compilare, sottoscrivere e trasmettere i moduli di ordinazione in base ai singoli fabbisogni;
3. **Di dare atto** che la ditta si dovrà impegnare a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti, laddove compatibile.;
4. **di impegnare** la spesa complessiva di €3.500,00.= derivante dal presente provvedimento alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 1006 Conto Piano finanziario U.1.03.01.02.000- del bilancio di previsione 2017-2019 per l'esercizio finanziario 2018, in esercizio provvisorio.
5. **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."
6. **di dichiarare** che la spesa è esigibile entro l'anno 2018.
7. **di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
dott.ssa Elena Armani

